



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°08/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°2820 in data 29/01/2019 della MARISUB S.n.c., avente sede in Venezia Marghera, con la quale si richiede l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione nello specchio acqueo del bacino di San Marco interessato da indagini subacquee alle catenarie delle boe ivi posizionate e in uso alla Marina Militare Italiana;

VISTO: l'art. 53 del D.P.R. n°886/1979;

VISTO: l'art. 16, comma 2 del Decreto legge n°01/2012 (convertito con modificazioni a mezzo Legge n°27/2012);

VISTA: la norma UNI 11366 in materia di lavoro subacqueo;

VISTA: la propria Ordinanza n°32/2006 in data 24/03/2006 e ss.mm./ii;

VISTA: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in presenza delle unità impegnate nelle lavorazioni di che trattasi, al solo fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **nei giorni 05 e 06/02/2019** lo specchio acqueo del bacino di San Marco circostante le boe in uso alla Marina Militare Italiana sarà interessato da attività di ispezione dei fondali da parte della MARISUB S.n.c., con l'ausilio di mezzi navali e personale subacqueo.

ORDINA

Articolo 1

Nei giorni 05 e 06/02/2019 le unità in transito in prossimità della zona di cui al “rende noto” procedano alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il sicuro svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta esecutrice dei lavori e mantenendosi ad una distanza di sicurezza (non inferiore a 50 mt.) dalla boa di ancoraggio, dai mezzi nautici e dal personale subacqueo impiegati nelle attività.

Articolo 2

La **MARISUB S.n.c.** deve osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- effettuare gli interventi nella zona di cui al rende noto nel rispetto delle norme e dei provvedimenti richiamati in premessa, adottando altresì ogni ulteriore precauzione del caso per evitare la genesi – anche accidentale – di qualsivoglia ostacolo e/o intralcio alla sicura navigabilità degli specchi acquei marittimi prossimi a quelli interessati dall’attività di che trattasi;
- munirsi, prima dell’inizio delle attività, di tutti gli ulteriori permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre/i Autorità/Amministrazioni/Enti;
- disporre che siano interrotti i lavori in caso di precarie condizioni di visibilità e/o meteomarine tali da non garantire lo svolgimento in sicurezza dei medesimi e/o della navigazione nelle aree immediatamente prospicienti (vds. anche propria Ordinanza n°175/2009 e ss.mm./ii.);
- provvedere affinché per tutta la durata delle attività, da svolgersi solo in ore diurne, i mezzi nautici e i subacquei impiegati adottino i previsti accorgimenti/segnalamenti di sicurezza, di cui alla propria Ordinanza n°32/2006 citata in premessa;
- comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (via VHF Ch13) l’inizio e la fine delle attività giornaliere oltreché qualsivoglia eventuale criticità riscontrata durante il loro svolgimento.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell’occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle
discendenti disposizioni attuative*